



DELIBERA N. 202

13 aprile 2022

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

Parole chiave

Iscrizioni Elenco *in house*, diniego

Massima

Partenariato pubblico-privato - In *house providing* - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori – Iscrizione - Requisiti – Verifica – Preavviso di rigetto - Attività prevalente – Integrazione documentale - Omesso riscontro - Conseguenze.

Partenariato pubblico-privato - In *house providing* - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori – Iscrizione - Requisiti – Controllo analogo congiunto – Attività prevalente – Dipendenza Organismo *in house*– Tutti enti affidanti - Necessità - Sussiste.

L'omesso o incompleto riscontro alla richiesta di preavviso di rigetto determina l'impossibilità di procedere con l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'assenza nello statuto di specifiche previsioni circa le modalità attraverso le quali i soci di minoranza possono in concreto esercitare congiuntamente l'attività di indirizzo sugli obiettivi strategici e

sulle decisioni significative dell'organismo, impedisce di procedere all'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Costituisce onere per l'amministrazione richiedente fornire i chiarimenti e i documenti idonei a dimostrare l'avvenuto rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per l'iscrizione nell'Elenco. In caso di omesso o incompleto riscontro, non è possibile procedere all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 aprile 2022

Visto

l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti degli affidamenti *in house providing*;

Visti

gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» laddove prescrivono i requisiti degli affidamenti *in house providing* alle società;

Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dalla REGIONE SICILIA (CF 80012000826), ricevuta al protocollo ANAC n. 46325 del 30 maggio 2018 e contraddistinta dall'ID 956, relativa all'organismo SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (Codice Fiscale 04567910825) più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

Considerato che

1. a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. a seguito di una prima richiesta di integrazione documentale (protocollo ANAC n 31181 28/04/2020) la Regione Sicilia ha corrisposto con nota del 13.7.2020, protocollo n. 103712, acquisita in pari data al protocollo ANAC con il n. 53216, con la quale si è dedotto che la domanda di iscrizione era da intendersi presentata, in virtù di un rapporto di controllo analogo congiunto, per sé e per le altre amministrazioni consorziate in relazione agli affidamenti alla società *in house* Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A.;
3. pertanto l'Ufficio istruttore ha inviato, dopo diverse interlocuzioni per le vie brevi, una nota di preavviso di rigetto (protocollo ANAC n. 42794 del 27.05.2021) confutando la carenza del requisito del controllo analogo congiunto dei soci di minoranza, stante la composizione sociale ed il fatto che la regione Sicilia è l'unica ad esercitare il controllo, posto che le decisioni strategiche ed importanti rimesse all'assemblea, giusta previsione dell'articolo 22 dello statuto, e le stesse possono essere approvate con *quorum* costitutivo e deliberativo che viene soddisfatto integralmente dalla stessa Regione. Sempre con la medesima nota si

evidenziava che il controllo analogo non può ridursi alla verifica, ancorché esercitabile dai singoli soci, della rispondenza dell'attività gestoria alle direttive ed indirizzi che comunque risultano appannaggio della medesima Regione Sicilia;

4. conseguentemente con la nota di comunicazione di risultanze istruttorie e preavviso di rigetto di cui al punto che precede si invitava la Regione Sicilia a fornire ulteriori controdeduzioni e l'eventuale impegno ad un adeguamento dei requisiti ai sensi del punto 5.5 delle Linee Guida n. 7;
5. la Regione Sicilia non ha fornito alcun riscontro, né al preavviso di rigetto di cui al precedente punto 4, né alla nota di sollecito (protocollo ANAC n. 94219 del 31.12.2021) con al quale si è preannunciato che si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dell'Autorità il diniego dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 5.5 delle Linee guida e con gli effetti dell'art. 5.7 delle medesime Linee guida n. 7;

Considerato altresì

che risultano abbondantemente scaduti i termini istruttori di cui all'articolo 5.5. delle linee guida n. 7 e che allo stato non si può procedere all'iscrizione neanche della medesima Regione Sicilia, unica titolare del controllo analogo sul soggetto *in house* di cui trattasi, stante l'impossibilità a verificare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia la condizione che la persona giuridica controllata svolga più dell'80% delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita il controllo;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 13 aprile 2022;

Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ID 956, presentata dalla

REGIONE SICILIA (CF 80012000826, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (Codice Fiscale 04567910825).

Si avvisa che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente il 28 aprile 2022